

OGGETTO: NUOVA SABATINI - MODIFICA AGEVOLAZIONI PER LE PMI - DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016

OGGETTO:	<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto "Nuova Sabatini", prevista per il 10 marzo 2016, cambieranno le regole per la concessione delle agevolazioni per le PMI. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, con modifiche di rilevante impatto pratico, stabilisce la nuova disciplina in materia di agevolazioni per le oltre 10.000 imprese che hanno già presentato domanda. La vecchia normativa, dettata dal Decreto interministeriale del 27 novembre 2013, viene sostituita da nuove regole approvate con il decreto del 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nuova disciplina è stata adottata al fine di adeguare il meccanismo di funzionamento della misura alle modifiche apportate dal D.L. n. 3/2015 (Decreto Investment Compact) e per migliorarne l'applicazione, prevedendo, in particolare, la riduzione dei tempi di concessione dei contributi e la semplificazione delle procedure e della documentazione per la loro erogazione.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Le nuove regole non apportano modifiche di rilievo per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'intervento agevolativo. In particolare, possono presentare domanda di agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.
INTERVENTI AGEVOLABILI	<p>L'intervento agevolativo concede alle PMI contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da banche/società di leasing interamente utilizzati per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c., nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.</p> <p>Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi</p>

	<p>gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.</p>
<p>NOVITA' RELATIVE AL TERMINE DI CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO</p>	<p>Una modifica rilevante apportate dalla nuova normativa attiene la tempistica per la conclusione degli investimenti.</p> <p>Ai sensi del nuovo decreto del 25 gennaio 2016, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. In base al Decreto interministeriale 27 novembre 2013, invece, gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.</p>
<p>CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO</p>	<p>Ulteriori novità riguardano le caratteristiche del finanziamento.</p> <p>In attuazione del D.L. n. 3/2015, viene previsto che le banche/società di leasing possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti oppure se utilizzare provvista autonoma.</p> <p>In particolare, il finanziamento, concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti ovvero a valere su diversa provvista, deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere deliberato a copertura degli investimenti; - avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene; - essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; - essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.
<p>PERIODO DI OPERATIVITA' DEL MECCANISMO AGEVOLATIVO</p>	<p>La nuova disciplina non modifica la data ultima per la concessione dei finanziamenti, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.</p>

<i>CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI</i>	Il contributo ministeriale nella forma di contributo in conto interessi è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.
<i>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle nuove domande di agevolazione saranno definite con una circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.
<i>DISCIPLINA TRANSITORIA</i>	Nell'attesa, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015

**NUOVE PROCEDURE
PER LA
CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO**

Le nuove regole riscrivono completamente la procedura per la concessione del contributo.

Ciascuna **banca/società di leasing**, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata dall'impresa, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, una sola volta su base mensile, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a comunicare alla banca/società di leasing la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali.

Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse disponibili.

Se le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di concessione del contributo, la banca/società di leasing adotta la delibera di finanziamento ed entro 10 giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento.

La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

**NOVITA' RELATIVE
ALLE MODALITA' DI
EROGAZIONE**

Ai sensi del nuovo decreto 25 gennaio 2016, le **dichiarazioni di ultimazione dell'investimento** e della **richiesta di erogazione** devono essere **firmate esclusivamente dal legale rappresentate dell'impresa**. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo dovrà presentata al Ministero entro il termine massimo di **120 giorni** dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento (il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione).

In base al testo in vigore della Circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, invece, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all'albo dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

INFO

L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.